Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

UNA CONDANNA PER USO DI LACCI IN ASSENZA DI FLAGRANZA

A cura di Stefano Donfrancesco
Coordinatore Servizio Sorveglianza Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Con sentenza n. 237/07 del 15.11.2007 depositata il 04.02.2008, il Tribunale di Frosinone, Sezione distaccata di Anagni, a composizione monocratica, ha pronunciato una condanna a carico di un allevatore di Filettino (Fr), all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, denunciato dai Guardiaparco per la presenza di trappole a laccio sulla recinzione del proprio ovile.

I FATTI

Durante dei servizi ordinari di controllo del territorio, i Guardiaparco rinvenirono alcuni lacci sulla recinzione dell'ovile e, nei pressi dei siti di cattura, resti biologici di alcuni esemplari di volpe. Era il secondo ritrovamento di trappole sullo stesso sito nel giro di circa due mesi. L'allevatore in questione non fu colto in flagranza di reato durante l'apposizione dei lacci, ma venne convocato sul posto, i lacci rimossi in sua presenza e il fatto contestato con verbale di sequestro a suo nome.

La Comunicazione di Notizia di Reato venne redatta seguendo un filo logico che, individuando anche un preciso movente, riconduceva la responsabilità dell'atto allo stesso allevatore secondo la seguente ricostruzione:

* L'allevatore aveva la piena ed esclusiva disponibilità dell'area adibita ad ovile;
* L'area era completamente recintata con rete metallica e chiusa da un cancello in ferro e da una catena con lucchetto;
* L'intero perimetro della recinzione risultava integro e in buone condizioni e altri varchi esistenti nella rete erano stati chiusi con perizia, tranne i varchi lasciati aperti in cui erano stati installati i lacci;
* L'utilizzo di tali sistemi di cattura illegali risultava reiterato nel tempo, come dimostrato da quanto rinvenuto precedentemente, e come anche dai segni di utilizzo pregresso presenti sui pali della recinzione;
* I lacci risultavano installati dall'interno dell'ovile, come dimostrato dai sistemi di ancoraggio interni alla recinzione;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

* Non si evinceva il motivo per cui un estraneo avrebbe dovuto penetrare nell'appezzamento recintato per installare trappole, superando cancello o rete metallica e rischiando di essere sorpreso dal proprietario, avendo peraltro la possibilità di utilizzare terreni circostanti abbandonati con le stesse caratteristiche ambientali dove eventualmente installarle indisturbato;
* Anche in tal caso l'allevatore, che frequentava quotidianamente l'ovile, non poteva non accorgersi della presenza di un estraneo all'interno dell'area intento ad installare trappole o a verificarne quotidianamente l'eventuale successo di cattura di animali selvatici;
* In ogni caso, viste le diverse catture effettuate dalle trappole nel tempo (resti di diversi esemplari di volpe), lo stesso allevatore non poteva non avere notizia dei lacci installati sulla sua recinzione;
* L'allevatore aveva più volte denunciato danni al proprio bestiame nell'ovile ad opera di fauna selvatica (peraltro regolarmente risarciti dall'Ente Parco) e quindi disponeva di un movente valido per installare le trappole al fine di catturare eventuali predatori selvatici responsabili dei danni.

Per tali motivi, a parere dei Guardiaparco operanti, la responsabilità diretta dell'atto di bracconaggio era da ricondurre con certezza allo stesso allevatore.
Il Pubblico Ministero procedente ha fatto sue le ricostruzioni della P.G., avanzando richiesta di condanna a carico dell'allevatore per caccia all'interno di area protetta con mezzi non consentiti.
Il Giudice, a sua volta facendo proprie l'interpretazione formulata dai Guardiaparco e le richieste del P.M., ha successivamente condannato l'allevatore a due mesi di arresto e Euro 1.200 di ammenda.

CONCLUSIONI
La tesi formulata dai Guardiaparco sulla Notizia di reato si ancorava su due ipotesi di responsabilità: 1) la prima, con un elemento soggettivo attivo, l'allevatore è l'autore materiale dell'atto di bracconaggio perché, oltre ad avere un valido movente, non è verosimile ritenere che un estraneo valichi una proprietà privata recintata per porvi trappole, in quanto le stesse erano palesemente installate dall'interno e, in subordine, 2) la seconda, con un elemento soggettivo passivo, secondo la quale lo stesso allevatore, qualora non possa essere considerato l'esecutore materiale dell'atto di bracconaggio per l'assenza di flagranza, tuttavia, in quanto proprietario dell'area che frequentava quotidianamente, non poteva non sapere dell'esistenza delle trappole ed era da considerare responsabile oggettivamente in quanto possessore dell'area su cui si era compiuto il reato; ed anche in questo caso restava valido il movente alla base del comportamento passivo rispetto alla mancata rimozione delle stesse trappole.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Il Pubblico Ministero e il Giudice hanno fatto loro l'ipotesi secondo la quale il responsabile diretto dell'atto di bracconaggio non poteva essere che l'allevatore denunciato.

In conclusione, questa sentenza dimostra che è possibile pervenire ad una condanna per bracconaggio con utilizzo di mezzi non consentiti anche in assenza di flagranza di reato.

Stefano Donfrancesco

Pubblicato il 16 Dicembre 2008

Sentenza in calce

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

N.1719/06 R.G. notizie di reato
N. 46/07 R.G.

N. 237/07 Reg. Sent
Data del deposito
- 4 FEB. 2008
Data di irrevocabilita'

N. Reg. Esec.
N. Camp. Penale
Redatta scheda il

TRIBUNALE DI FROSINONE

SEZIONE DISTACCATA DI ANAGNI

SENTENZA
(art.544 e segg. 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Frosinone sezione distaccata di Anagni dott. Mario G. Palladini ,alla pubblica Udienza del 15.11.07 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

Nei confronti di. [redacted] nato a Filettino il [redacted] ivi residente in via [redacted] ,44- libero presente-

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 11 co. 3 e 30 co. 1 Legge 394/1991 e 13 L.157/1992 per aver utilizzato mezzi di caccia vietati, all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, consistiti in nr. 5 lacci di acciaio, posti a trappola su varchi utilizzati per il passaggio della fauna selvatica, nonchè per la cattura di frodo della stessa.
IN Filettino (FR) il 12.04.2006

E con l'intervento del P.M dott. A.M. D'Angelo

E di DIFESA . AVV. M. Terrinoni

Le parti hanno concluso come segue:

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

9

P.M. condanna ,previa applicazione art.62 bis a mesi 2 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda – pena sospesa-

DIFESA .assoluzione per non aver commesso il fatto in subordine ai sensi del secondo comma dell'art.530 secondo comma c.p.p.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione del 14.07.06 ,l'imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.
Nel corso del procedimento,svoltosi con rito ordinario,venivano escussi i testi Donfrancesco Stefano e Leonardo Songini in servizio presso il Parco Monti Simbruini,nonche' i testi della difesa [redacted],mentre vi era rinuncia all'altro teste della difesa [redacted],peraltro assente.
I testi del P.M. Donfrancesco e Sondini riferivano di aver effettuato un accertamento in Filettino in data 12.04.2006 ,rilevandovi una ipotesi di bracconaggio ,a seguito di altra verifica effettuata in data 08 febbraio dello stesso anno.
In particolare avevano rilevato che all'interno dell'ovile di proprieta' dell'imputato e lungo la recinzione dello stesso alcuni lacci a trappola per la cattura di animali e di genere proibito;la recinzione era chiusa con un cancello e relativo lucchetto di chiusura .Nella occasione del sopralluogo di cui al capo di imputazione aveva potuto accertare la presenza dell'imputato nel suo ovile .Da accertamenti successivi gli operanti avevano potuto accertare che il [redacted] in precedenza aveva avuto risarcimenti per la morte a causa di animali selvatici dei propri ovini,ditalche' era accertata la disponibilita' dello stesso del sito all'interno del Parco.A domanda della difesa il teste riferiva che il tipo di trappole poste era compatibile con la cattura di animali predatori e anche di lupi,presenti all'interno del parco stesso.Si poteva accertare,attraverso la posizione dei lacci,con i nodi all'interno del recinto(cfr. dichiaraz. teste Donfrancesco pag.8 trascr. del 15.11.07).
Il teste della difesa [redacted] riferiva di essere amico dell'imputato e che per diletto teneva piccoli animali del luogo di cui sopra e che pero' il cancello era sempre aperto e quindi accessibile a tutti e di non aver mai visto i lacci di cui al capo di imputazione .
Alla luce delle testimonianze degli operanti,addetti alla tutela del parco si e' potuto addivenire con certezza alla responsabilita' penale dell'imputato;in particolare la posizione dei lacci ,all'interno dell'area ,la disponibilita' della stessa in capo a [redacted] nodi dei lacci rivolti all'interno della recinzione ,la chiusura del cancello con lucchetto,fanno propendere per la difficolta' di chiunque,(ipotesi ,quest'ultima sostenuta dalla difesa),di entrare all'interno della recinzione per apporvi delle trappole di cui al capo di imputazione

P.Q.M.

Il Giudice ,visti gli artt.533-535 c.p.p.,concesse le attenuanti generiche ,condanna l'imputato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda .
Condanna,altresi',il prevenuto al pagamento delle spese processuali.
Dispone la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Dispone la sospensione condizionale della pena .

Motivazione gg.90

Anagni . 15-11-07

IL DIRIGENTE LA SEZIONE
Corona Francesca R.

(Il Giudice)
dott. Giulio G. Romanelli

Depositato in Cancelleria il - 4 FEB. 2009
IL CANCELLIERE

10 DIC. 2008

V l'C 21-2-08 procedimento
22-3-08 Off. di Pens c. Ottello